

## Delibera n° 262

Estratto del processo verbale della seduta del  
**9 febbraio 2018**

**oggetto:**

LR 11/2006, ART 10 E ART 21 BIS. CARTA FAMIGLIA. APPROVAZIONE DEI VALORI MASSIMI DEL BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017 E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEL BENEFICIO.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Cristiano SHAURLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 10 della citata legge che istituisce il beneficio "Carta famiglia";

**Visto** l'articolo 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative;

**Visto** il regolamento emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, d'ora innanzi "regolamento";

**Visto** in particolare l'articolo 9 del regolamento, secondo cui:

"1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel S.p.a. in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento."

**Atteso** che l'articolo 4 del regolamento demanda ad una deliberazione giuntale l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis) del medesimo regolamento;

**Ritenuto** di attivare anche per l'anno 2017 il beneficio energia elettrica già adottato dall'anno 2008 all'anno 2016, quale contributo diretto e forfetario per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in misura differenziata sulla base:

- dello scaglione di consumo di appartenenza del beneficiario, come da Allegato 1, anche al fine di introdurre un sistema premiante per gli utenti che, a parità di condizioni, risultano più virtuosi nel consumo di energia elettrica;
- della fascia di intensità dei benefici di appartenenza, come da Allegato 1, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento considera congiuntamente la condizione economica del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico;

**Atteso** che nell'anno 2017 è stato addebitato ai titolari di utenza elettrica residenziale il canone di abbonamento alla televisione per uso privato direttamente in bolletta anche sotto la voce "altri servizi", "altre voci" o simili, per euro novanta annui;

**Ritenuto** di disporre che tale importo non deve essere computato nel totale delle fatture da utilizzare ai fini dell'accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica;

**Ritenuto** altresì di individuare nei Comuni della regione, che già provvedono al rilascio di Carta famiglia e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività anche in forma associata, i soggetti pubblici cui delegare tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione di tale beneficio regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 ed in particolare:

- la raccolta delle domande a partire dal 6 marzo 2018 e fino all'11 maggio 2018, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico

- fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;
- la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
  - l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  - l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

**Considerato** opportuno riconoscere ai Comuni o alle UTI in caso di gestione associata, un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;

**Ritenuto** di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili;

**Ritenuto** inoltre di stabilire che con proprio provvedimento la Direzione competente provvederà a concedere e a erogare ai Comuni ovvero all'UTI in caso di gestione associata i fondi necessari per l'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Di attivare per l'anno 2017 a favore dei titolari di Carta famiglia il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica in base ai valori massimi indicati all'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

**2.** Di stabilire che nel totale delle fatture per i servizi di fornitura di energia elettrica emesse nel 2017 e utilizzate per la richiesta del beneficio non va computato l'importo relativo al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

**3.** Di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nell'Allegato 1, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili.

**4.** Le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. sono delegate, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006, ai Comuni della regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività

anche in forma associata.

**5.** Spettano agli enti delegati le seguenti funzioni:

- la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2017 a partire dal 6 marzo 2018 e fino all'11 maggio 2018, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;
- la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
- l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.

**6.** Agli enti delegati sarà garantito il trasferimento dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto come stabilito al punto 3.

**7.** Il contributo riconosciuto agli enti delegati a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 5 è determinato nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali trasferite ai sensi del punto 6.

**8.** La spesa massima relativa ai punti 6. e 7., pari ad euro 6.735.000,00, fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2018 a valere sul capitolo 4533.

**9.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE